

STATUTO

BAB ILANI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMIT

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BALSORANO AQ VIA QUINTINO
SELLA 2

Numero REA: AQ - 137473

Codice fiscale: 02011570666

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-02-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Repertorio n.3623 Raccolta n.2177

Articolo 1) Denominazione.

E' costituita una società cooperativa denominata: **"BAB ILANI - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata"**.

Articolo 2) Sede sociale.

La società ha sede nel comune di Balsorano (AQ).

Articolo 3) Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.

Articolo 4) Durata.

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di sei mesi da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

Articolo 5) Leggi speciali

e norme sulla società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto anche con riferimento alle normative regolanti le attività esercitate, le agevolazioni fiscali e contributive ed altro, le norme del codice civile relative alle società cooperative e, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Articolo 6) Clausole non lucrative.

Ai sensi dell'art. 2514, primo comma del codice civile:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e comunque in misura superiore a quanto stabilito dalle norme tempo per tempo in vigore;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi e comunque in misura superiore a quanto stabilito dalle norme tempo per tempo in vigore;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società e comunque nei casi previsti dalla legge, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 7) Mutualità prevalente.

La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:

1) ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;

2) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari e comunque in misura conforme alle previsioni della normativa tempo per tempo vigente - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Informazioni relative alla gestione mutualistica.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante anche ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n.381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile e comunque delle vigenti disposizioni.

A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci

cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione;

- ed in ogni caso quanto previsto dalle normative tempo per tempo vigenti.

Articolo 8) Definizione dello scopo e attività mutualistica.

La cooperativa, riconoscendosi nei principi e nel metodo della mutualità senza finalità speculative private e della democraticità, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale dei cittadini, al miglioramento delle condizioni morali, economiche, sociali e professionali dei propri soci.

In particolare, operando ai sensi della L. n. 381 dell'8 novembre 1991, la cooperativa intende contrastare isolamento ed emarginazione, disagio e solitudine derivanti dall'esclusione della persona dal mondo e dalla vita lavorativa e sociale.

Il tutto attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale finalizzata, con gestioni separate:

1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381;

2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

1) la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei

settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;

2) la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle RINVENIBILI sul mercato.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Nello svolgimento della propria attività, essa si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci.

Articolo 9) Oggetto sociale.

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico e agli interessi e i requisiti dei propri soci cooperatori ha per oggetto le seguenti attività:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge 381/91.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conti di terzi:

- attività e servizi di riabilitazione; centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; centri di accoglienza spirituale, sociale e formativa dei gruppi, anche in modalità di autogestione;
- l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale, socio assistenziale, educativa e ricreativa, residenziali e non, per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;
- accoglienza, accompagnamento e inserimento sociale di immigrati, ivi compresi richiedenti e/o titolari di protezione internazionale;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza;
- attività di formazione e consulenza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza di persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria;
- attività di promozione della cultura della solidarietà, della giustizia, della pace e della non-violenza;
- qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle sopra

esposte.

I servizi in questione possono essere rivolti ad anziani, a disabili, a minori ed in genere a tutte le persone che si trovino in uno stato di difficoltà disagio e svantaggio di tipo sociale, psicologico o sanitario;

b) la realizzazione di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi, così come ex lett. b, punto 2, dell'art. 1 L. 381/91) - volte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come individuate dall'art. 4 della L. n. 381/91.

La cooperativa intende:

** integrare nel mondo del lavoro i giovani offrendo loro opportunità di acquisire professionalità e capacità imprenditoriali;

** offrire alla collettività servizi di qualità, proposti con professionalità e con l'attenzione ai diritti del consumatore;

** offrire opportunità di occupazione e di valorizzazione a soggetti svantaggiati o esclusi dal mercato del lavoro;

** valorizzare la persona umana, permettendo anche attraverso il lavoro e la sua giusta retribuzione, la piena espressione delle potenzialità e la realizzazione della propria vocazione;

** costruire all'interno della Cooperativa rapporti di solidarietà, di reciproco sostegno, di dialogo, di confronto, di rispetto e di fraternità;

** adoperarsi, con particolare impegno, nell'indirizzare l'attività economica secondo criteri etici, sostenendo e stimolando una imprenditorialità solidale, efficiente e responsabile;

** ha come scopo il bene comune, attraverso l'affermazione, diffusione e realizzazione di valori culturali e sociali; intende, pertanto, contribuire alla costruzione di una società migliore con propri programmi e progetti di intervento;

** la diffusione in economia della "cultura del dare" e la formazione di "uomini nuovi".

A tal fine intende applicare il lavoro dei propri soci, anche non svantaggiati, ai settori dell'ambiente, dell'industria, del turismo, dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'edilizia.

In particolare essa intende svolgere:

1) lavori di manovalanza, facchinaggio, distribuzione e trasporti vari, in particolare scolastico;

2) attività artistiche, di animazione e ricreative, corsi di musica, canto e ballo;

3) lavori di pulizia presso uffici, locali, strutture residenziali;

4) gestione di parcheggi e servizi di vigilanza e custodia non armata;

5) lavori di manutenzione e costruzione di aree verdi, gestione rifiuti, raccolta differenziata, valorizzazione dell'ambiente anche attraverso l'organizzazione di corsi, convegni, turismo ambientale, gestione parchi;

6) attività formativa e corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale, anche attraverso la gestione di strutture opportunamente predisposte;

7) gestione mense;

8) attività inerenti l'agricoltura, quale la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento di animali e tutte le attività connesse cioè:

a) le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;

b) la fornitura di beni o servizi utilizzando prevalentemente le attrezzature o risorse dell'azienda agricola;

c) l'agriturismo;

d) attività connesse alle precedenti;

e) acquistare o assumere in affitto o in altre forme terreni per coltivarli a conduzione unita, oppure anche a conduzione divisa ma con unità di direttive. In questo ultimo caso la Cooperativa potrà acquistare a nome proprio il terreno assegnandolo successivamente ai propri soci;

f) gestire la raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici, curandone la conservazione, provvedere alla loro trasformazione e vendita direttamente o aderendo e partecipando a quegli organismi cooperativi ed associazioni di produttori che si pongono come obiettivo immediato o futuro il potenziamento del potere contrattuale dei produttori agricoli, l'eliminazione della rete di intermediazione, la partecipazione diretta sul mercato;

g) acquistare immobili e terreni da adibire ad uso conduzione agricola, trasformazione e conservazione dei prodotti o per uso abitazione dei soci;

h) gestire allevamenti zootecnici, avicoli, cunicoli ed ogni altro genere di allevamento necessario per la migliore utilizzazione e remunerazione dei prodotti e sottoprodotti aziendali;

i) realizzare progetti di agricoltura sociale (uso dell'azienda agricola per il soddisfacimento di bisogni sociali quali il recupero e l'inserimento di soggetti svantaggiati, attività didattiche per la scuola, ippoterapia, ecc.);

9) attività inerenti beni culturali;

10) attività del turismo, dello sport e della cultura;

11) qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle sopra esposte.

A questo scopo saranno privilegiate quelle attività più facilmente realizzabili con le competenze e le abilità delle persone in inserimento, cercando di promuovere attraverso il lavoro la loro piena realizzazione di persone e di cittadini. Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a:

*** assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni;

*** istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

*** acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;

*** intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori;

*** promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.

Ai sensi dell'art. 1 punto I lett. B della legge n. 381 dell'8.11.91, la Cooperativa può assumere da persone fisiche, Amministrazioni statali, Parastatali, persone Giuridiche pubbliche e private, Enti Pubblici e privati sia Italiani sia Esteri, qualsiasi lavoro finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La cooperativa potrà svolgere anche attività integrate che riguardano due o più settori. La società, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale; e potrà costituire altresì fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Al fine di tutelare nella misura maggiore possibile la salute delle persone svantaggiate da inserire e risocializzare, l'opera della Cooperativa è svolta di concerto con le strutture socio-sanitarie pubbliche ed in particolare con Servizi Sociali Comunali, S.E.R. T, Distretti Sanitari, ASL ed altri enti di analogo fine.

La Cooperativa operando in un ambito coperto da segreto professionale adopererà tutti i sistemi e gli accorgimenti idonei a tutelare la riservatezza delle notizie attinenti la situazione clinica dei soggetti svantaggiati.

Le attività indicate sopra i punti a) e b) saranno svolte secondo modalità funzionalmente collegate in modo da ottenere il massimo risultato dagli scopi perseguiti secondo

quanto indicato al primo comma del presente articolo.

La cooperativa dovrà redigere e conservare contabilità rigorosamente distinte dei due settori di attività di cui sopra ai punti a) e b) del presente articolo, per garantire la massima trasparenza sul rispetto dei vincoli di legge e dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle due tipologie di attività.

In particolare, per le attività di inserimento lavorativo, andrà rispettato il limite minimo del 30% di addetti appartenenti alle categorie di lavoratori svantaggiati e comunque quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Sarà inoltre vietato utilizzare per le attività assistenziali o terapeutiche svolte in convenzione con Enti Locali, ASL, ecc., operatori che usufruiscono dei benefici previdenziali previsti per i soci svantaggiati. Le loro prestazioni potranno essere al limite utilizzate in modo aggiuntivo o integrativo, ma non sostitutivo degli operatori per cui è prevista ed operante la convenzione.

Infine sarà vietato realizzare forniture di beni o servizi ad Enti Pubblici, EE. LL., Enti Pubblici Economici ai sensi dell'art. 5 della citata L. n. 381/91, utilizzando per la produzione dei beni o l'erogazione dei servizi stessi, persone per l'assistenza delle quali si è convenzionati economicamente con i medesimi o differenti Enti ai sensi della Circolare n. 116 del 9 ottobre 1992; Circolare 8 novembre 1996 n. 153/96 Ministero del Lavoro Direzione Generale della Cooperazione - Divisione II; Parere della Commissione Centrale per le Cooperative in data 1.1.1996.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, di associazioni di volontariato, di federazioni locali e/o nazionali, promuovendo ed aderendo a consorzi, nella prospettiva di contribuire allo sviluppo del terzo settore.

La cooperativa potrà altresì concorrere a pubblici appalti e potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni legittime necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla

disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione del pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema d'impresa editoriali; della legge 23 marzo 1983 n.77, in tema di fondi comuni d'investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività d'intermediazione mobiliare; del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 in materia d'intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

Articolo 10) Soci cooperatori.

Il numero dei soci è variabile e non può essere inferiore al numero minimo nè superiore al numero massimo previsti dalle norme tempo per tempo vigenti.

Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa persone fisiche nonchè, nel rispetto delle normative vigenti e dell'art. 2522 comma 2 e sussistendone i presupposti giuridici e fattuali, le persone giuridiche, le associazioni in genere, nel rispetto dell'art. 11 della Legge 381/91, tutti i cittadini italiani e stranieri che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. Inoltre possono essere soci tutti coloro che si riconoscono negli obiettivi della Cooperativa, nei valori della centralità della persona umana, della solidarietà, dello spirito di servizio, dell'esigenza di ogni uomo di costruire un mondo migliore. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

I soci cooperatori:

>> concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

>> partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi;

>> contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

>> mettono a disposizione le proprie capacità professionali

anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;

b) soci lavoratori svantaggiati;

c) gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 L. n. 381/91;

d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Articolo 11) Soci volontari.

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di

assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Articolo 12) Categorie speciali di soci.

La Cooperativa potrà istituire categorie speciali di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile e delle vigenti disposizioni in materia, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categorie speciali non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori e comunque quanto previsto dalle normative tempo per tempo in vigore.

Nel caso di interesse alla formazione. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tali categorie speciali, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente a categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. Ai soci appartenenti a categoria speciale non si applica il voto plurimo eventualmente previsto.

I soci appartenenti a categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente a categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente a speciale categoria quelle individuate dalla legge e dal presente statuto nonché:

= nel caso di interesse alla formazione, l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

= nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa, l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci a norma di legge e del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Articolo 13) Soci lavoratori svantaggiati.

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative nonchè comunque le persone aventi i requisiti previsti dall'art. 4 della legge 381/91 e dalle vigenti disposizioni.

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente da pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. Il tutto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 14) Soci sovventori.

Sussistendone i presupposti di legge, possono essere ammessi

alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore minimo di euro cinquecento virgola zero zero (500,00) ciascuna. La sottoscrizione minima è stabilita dalla legge. Qualunque sia l'importo sottoscritto dal Socio sovventore, spetta in ogni caso un voto, da esprimere nell'Assemblea dei Soci.

Possono acquisire la qualifica di soci sovventori, ai sensi dell'art. 4 della L. 31 gennaio 1992 n. 59, le persone fisiche e persone giuridiche private e pubbliche (Enti Pubblici, Enti Assistenziali e Enti Previdenziali) che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare finanziariamente al raggiungimento degli scopi sociali. Ai soci sovventori spetta un tasso di remunerazione che non potrà in ogni caso essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento di quella stabilita per gli altri soci nella ripartizione degli utili.

All'atto dello scioglimento della cooperativa le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in nessun caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori devono essere costituiti da soci cooperatori. Possono altresì essere soci le persone giuridiche nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo della cooperazione o dello sviluppo del mercato del lavoro con attenzione alle categorie più deboli.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

Articolo 15) Ammissione dei soci cooperatori.

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione che dovrà contenere:

a) se persona fisica:

1) l'indicazione del nome, cognome, domicilio, luogo di nascita, cittadinanza e codice fiscale;

2) l'indicazione dell'attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione alle attività indicate nel presente Statuto o comunque ad esse connesse o complementari;

3) indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

4) il valore della quota che si propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

5) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, compresi i regolamenti interni;

6) quant'altro il Consiglio di Amministrazione riterrà necessario conoscere ai fini dell'iscrizione;

b) se associazione, ente o persona giuridica:

1) la ragione o denominazione sociale, la sede sociale, la durata e l'attività svolta;

2) l'organo sociale che ha deliberato la domanda e la funzione della persona che la sottoscrive;

3) il numero dei Soci e l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e di quello versato;

4) il valore della quota che si propone di sottoscrivere;

5) indicazione della persona designata a rappresentarla;

6) la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni

dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 16) Parità di trattamento.

In conformità alle vigenti normative nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici come pure nella distribuzione dei ristorni, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Articolo 17) Regolamenti.

La cooperativa può adottare regolamenti per disciplinare il funzionamento interno ed in particolare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica.

I regolamenti mutualistici non possono in nessun caso contenere disposizioni contrarie a norme imperative o a disposizioni statutarie.

I regolamenti mutualistici sono approvati dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per le modifiche per l'atto costitutivo.

Art. 18) Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dai regolamenti mutualistici, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità del trattamento.

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia la cooperativa è tenuta a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo; salvi i trattamenti economici ulteriori che possono essere deliberati dall'assemblea - ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 142/2001 e comunque delle normative in materia - a titolo di maggiorazione retributiva ovvero a titolo di ristorno, nel rispetto del

principio di parità di trattamento.

Relativamente ai soci cooperatori, che intrattengano con la cooperativa un rapporto di lavoro autonomo, il trattamento economico degli stessi può essere commisurato, secondo le previsioni del regolamento, al risultato dell'attività lavorativa dagli stessi svolta, anziché alla quantità e qualità del lavoro prestato.

La cooperativa è obbligata al pagamento dei contributi previdenziali, anche per la quota a carico dei soci lavoratori e comunque nei modi di legge.

Ai soci lavoratori spettano, in relazione alla concreta tipologia di contratto di lavoro effettivamente realizzato, le tutele previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché le disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza sul lavoro, e le ulteriori tutele derivanti dai contratti ed accordi collettivi previsti dalla legge.

Articolo 19) Ristorni.

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

= integrazione dei compensi;

= aumento gratuito del capitale sociale;

= distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono inoltre disciplinati in dettaglio dal regolamento mutualistico.

Il tutto in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.

Articolo 20) Obblighi dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

6.a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

del capitale sottoscritto;

della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

6.b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Articolo 21) Quote dei soci cooperatori.

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 2468 del codice civile e comunque delle vigenti disposizioni in materia.

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) e comunque all'ammontare minimo previsto dalle norme tempo per tempo vigenti.

Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.

**Articolo 22) Trasferimento
delle partecipazioni dei soci cooperatori.**

Al socio cooperatore è fatto divieto di cedere la propria quota.

In considerazione di ciò, tuttavia, trascorsi due anni dal suo ingresso nella società, egli potrà recedere in ogni momento dalla cooperativa con preavviso di 90 (novanta) giorni (ex art. 2530 comma sesto, codice civile).

Articolo 23) Divisione delle partecipazioni sociali.

La partecipazione del socio cooperatore non è divisibile in conseguenza di alienazione o di trasferimento per causa di morte, salva autorizzazione degli amministratori.

Articolo 24) Recesso del socio cooperatore.

Il Recesso compete ai soci cooperatori:

= che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto e dall'atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli delle partecipazioni, all'introduzione o rimozione di clausole compromissorie nel presente statuto ed atto costitutivo;

= che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;

= che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;

= che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

= il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi natura. Compete altresì in tutti gli altri casi previsti dalla legge dal presente statuto e dall'atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono

esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi la competente autorità giudiziaria salvo l'esperimento delle obbligatorie o facoltative procedure prodromiche e/o alternative al giudizio.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 25) Esclusione del socio cooperatore.

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società, oltre che nei casi previsti dalla legge, nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centottanta giorni; ed ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso in deroga alle previsioni del presente statuto.

Tutto quanto sopra nei soli limiti e modi previsti dalle normative tempo per tempo vigenti.

Articolo 26) Successione

per causa di morte del socio cooperatore.

In caso di morte del socio cooperatore il rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo stesso possedute in base alle disposizioni del presente statuto.

La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti.

E' fatto comunque salvo a prescindere anche dalla sussistenza di requisiti soggettivi il subingresso automatico di eredi o legatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio cooperatore in dipendenza del rapporto mutualistico.

La società procede al rimborso delle partecipazioni, nei termini di prescrizioni previsti dall'art. 2949 del codice civile, su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la qualità di erede o legatario delle partecipazioni; detti documenti sono

conservati dalla società.

Gli amministratori non sono comunque tenuti ad attivarsi se la richiesta di rimborso, corredata dalla prescritta documentazione, non è presentata dagli eredi o legatari.

Articolo 27) Liquidazione

e rimborso delle quote del socio cooperatore.

I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale, secondo quanto stabilito nell'art. 2514 del codice civile. Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Relativamente alle quote assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 28) Capitale sociale.

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori.

Articolo 29) Rivalutazione e aumento gratuito del capitale sociale.

La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea dei soci, una quota degli utili di esercizio, ai sensi e nei limiti dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato. In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, lettera b), del codice civile.

La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Il conferimento può anche avvenire mediante altra diversa legittima modalità.

Articolo 30) Riserve sociali.

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 31) Esercizi sociali.

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.. Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. L'organo amministrativo ed il Collegio Sindacale (se nominato) documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 C. C.. L'organo amministrativo deve indicare, nella relazione di cui all'art. 2428 C.C., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutarî in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 32) Destinazione degli utili di esercizio.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, la destinazione degli utili non assegnati.

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- ** integrazione dei compensi;
- ** aumento gratuito del capitale sociale;
- ** distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

In tale sede l'assemblea assume ogni altra opportuna determinazione.

Tutto quanto sopra nei soli modi e limiti previsti dalle norme tempo per tempo vigenti.

Articolo 33) Diritto di intervento e diritto di voto in

assemblea.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.

I possessori di strumenti con diritto di voto in assemblea, hanno diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro rapporto.

In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non hanno diritto di voto.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Articolo 34) Convocazione dell'assemblea.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero da uno degli amministratori,

mediante avviso contenenti il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata da recapitare a mano o spedire al domicilio, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di comunicazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può anche essere fissato il giorno, il luogo e l'ora per una eventuale seconda convocazione che potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nominati.

Articolo 35) Funzionamento dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione o dall'amministratore unico. In caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Articolo 36) Approvazione delle deliberazioni assembleari.

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civile, e lo scioglimento anticipato della società.

E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la

modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea.

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

Articolo 37) Verbale dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominati dall'assemblea.

Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto dal Notaio.

Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 38) Nomina, composizione, durata dell'organo amministrativo.

La società è amministrata, secondo le deliberazioni dell'assemblea, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

L'amministratore unico e la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori.

Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto di partecipare all'elezione degli amministratori.

Gli amministratori durano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo previsto all'atto della nomina. Gli amministratori possono essere rieletti.

Articolo 39) Amministratori delegati.

Il consiglio d'amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati, scegliendoli tra i soci cooperatori; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, ed al collegio sindacale se esistente, con cadenza almeno trimestrale.

Non possono essere delegati:

i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del capitale, redazione dei progetti di fusione e di scissione; i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art. 2544, comma 1, c.c.).

Articolo 40) Presidente e vicepresidente.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea,

e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi. Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.

Articolo 41) Compenso degli amministratori.

Il compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assemblea; potrà essere determinato sia in misura fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso dell'articolo 2432 del codice civile. Il compenso degli amministratori investiti delle cariche di presidente o di consigliere delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 42) Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purchè nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno.

Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati informati. Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta s'intenda respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro delle deliberazioni degli amministratori.

Articolo 43) Poteri di amministrazione e competenze dei soci.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le

decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del codice civile. Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale: l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda; l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità limitata, ed in società di persone in genere.

Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:

- le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società;
- la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici.

Articolo 44) Poteri di rappresentanza.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio d'amministrazione ed ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

Articolo 45) Organo di controllo.

La società può nominare un organo di controllo o un revisore. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c. e comunque dalle norme tempo per tempo vigenti, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti dalle norme tempo per tempo vigenti. Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore questi deve essere iscritto nell'apposito registro, previsto dalle norme tempo per tempo in vigore.

Ove nominato si applica al revisore la disciplina prevista dalle norme tempo per tempo vigenti.

Il compenso dell'organo di controllo e del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 46) Arbitrato.

Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le suddette controversie sono devolute alla cognizione di un

arbitro, nominato dal Presidente del Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti dell'ambito territoriale in cui ricade la sede sociale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà in via irrituale e secondo equità.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro. La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci, con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 47) Scioglimento.

La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) nelle altre ipotesi previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 48) Devoluzione patrimonio finale.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 34.5, lett. c);
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

Articolo 49) Norme inderogabili.

E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme inderogabili di legge tempo per tempo in vigore.

In particolare tali norme sostituiranno automaticamente le clausole del presente statuto eventualmente difformi.

FIRMATO: VALENTINA SAVO SARDARO - ALICE FIORLETTA (I.S.)

[illegible]